

Proponente: 42.A
Proposta: 2024/1033
del 09/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 812
del 13/05/2024

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: M4C1-I1.2 SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO: NUOVA MENSA
NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA - AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO PER OPERE EDILI E STRUTTURALI (CAT. OG1)

CUP J85E22000470001
Codice progetto A_42201
CIG A02CFD02E3
CIG AQ 988039470F

RUP Arch. Giovanni Gherpelli

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto PG n. 90567 del 28/05/2020, con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria edifici, a decorrere dal 01/06/2020;
- la Determinazione Dirigenziale - RUAD n. 1232 del 17/07/2023 - con cui sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui all'oggetto - mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - all'operatore economico COGEI Costruzioni S.r.l. (C.F./P.IVA 03296271202), con sede legale in via Zanardi, 329/7, 40131 Bologna (BO), CIG n. 988039470F;
- la Determinazione Dirigenziale RUAD nr. 1321 del 29/11/2023, con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "PNRR-M4C1-I1.2 SP DALL'AGLIO: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA", attivando contestualmente i lavori nell'ambito del citato Accordo Quadro.

Visti:

- l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservata al PG n. 99302/2024 - dell'appaltatore dei lavori di cui oggetto, COGEI Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03296271202) - con la quale chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico MN.EDILIZIA SRL , con sede a Bologna in Via Vermena n. 3, CAP 40139 (C.F./P. 04087711208) – OPERE EDILIZIE E STRUTTURALI (CAT. OG1), per un importo di euro 31.344,16, di cui euro 800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;
- la richiesta del Responsabile Unico del Procedimento – conservata al PG n. 105328/2024 e rettificato con PG n.123105/2024 - con la quale chiede di procedere con l'autorizzazione del subappalto di cui all'oggetto;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto è pari al 8%, come si evince dal referto del Direttore dei Lavori;

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

Visto il referto redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto;

Rilevato che, la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, **non** rientra tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto COGEI Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03296271202) - ad affidare in subappalto all'operatore economico – MN.EDILIZIA SRL , con sede a Bologna in Via Vermena n. 3, CAP 40139 (C.F./P.

04087711208) – OPERE EDILIZIE E STRUTTURALI (CAT. OG1), per un importo di euro 31.344,16, di cui euro 800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020;
- dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
- di dare atto che l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti ex lege ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione Appaltante qualora ravvisi irregolarità procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

PER CONTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INGEGNERIA - EDIFICI **Ing. Ermes
Torreggiani**
Ing. David Zilioli